
ACQUISTO AUTO: IVA AGEVOLATA

Al momento dell'acquisto di un veicolo, nuovo o usato, le persone disabili o i familiari che le hanno fiscalmente in carico possono usufruire di una riduzione dell'aliquota IVA che viene calcolata nella misura del 4%. Tale agevolazione è applicabile agli importi relativi all'acquisto dell'auto, agli eventuali adattamenti e relativi accessori ed alla manodopera per la predisposizione degli stessi adattamenti (sui veicoli nuovi e usati). È esclusa l'agevolazione per le spese di manutenzione, riparazione ed acquisto di pezzi di ricambio. L'agevolazione è applicabile ad un solo veicolo e una volta ogni 4 anni a meno che il veicolo sia stato cancellato dal Pubblico Registro Automobilistico per distruzione, rottamazione o furto senza ritrovamento.

Si può usufruire dell'agevolazione IVA per l'acquisto di veicoli a benzina (fino a 2000 cc) e diesel (fino a 2800 cc) appartenenti alle seguenti categorie:

- motocarrozze veicoli a tre ruote destinati al trasporto di persone, capaci di contenere al massimo quattro posti compreso quello del conducente ed equipaggiati di idonea carrozzeria
- motoveicoli per trasporto promiscuo veicoli a tre ruote destinati al trasporto di persone o cose, capaci di contenere al massimo quattro posti compreso quello del conducente
- motoveicoli per trasporti specifici veicoli a tre ruote destinati al trasporto di determinate cose o di persone in particolari condizioni e caratterizzati dall'essere muniti permanentemente di speciali attrezzature relative a tale scopo
- autovetture veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo nove posti, compreso quello del conducente
- autoveicoli per trasporto promiscuo veicoli aventi una massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 o 4,5 tonnellate se a trazione elettrica o a batteria, destinati al trasporto di persone e di cose e capaci di contenere al massimo nove posti compreso quello del conducente
- autoveicoli per trasporti specifici veicoli destinati al trasporto di determinate cose o di persone in particolari condizioni, caratterizzati dall'essere muniti permanentemente di speciali attrezzature relative a tale scopo

Le persone cieche assolute, cieche parziali, ipovedenti gravi e sordomute possono usufruire della riduzione dell'aliquota IVA solo per l'acquisto di veicoli appartenenti alle ultime tre categorie (autovetture, autoveicoli per il trasporto promiscuo ed autoveicoli per trasporti specifici) sono esclusi dal beneficio gli acquisti relativi a motocarrozze e motoveicoli. Sono esclusi dall'agevolazione relativa all'IVA i camper per i quali è invece prevista la detrazione fiscale del 19%. In merito all'intestazione del veicolo, si fa presente che se la persona disabile è titolare di redditi propri, il veicolo ed i documenti comprovanti la spesa sostenuta (fattura) devono essere a lei intestati; mentre nel caso in cui la persona disabile sia fiscalmente a carico di un familiare, l'autoveicolo ed i relativi documenti comprovanti la spesa possono essere indifferentemente intestati all'interessato oppure al familiare.

Hanno diritto all'agevolazione:

1. I titolari di patente B speciale, con ridotte o impedito capacità motorie con l'obbligo di utilizzare particolari dispositivi di guida per veicoli a cui siano state apportate le modifiche prescritte dalla commissione medica provinciale per le patenti speciali e riportate sulla patente di guida.

2. Le persone con disabilità motoria che, per la natura del loro handicap, necessitano di particolari adattamenti al veicolo per essere trasportati da altri (veicoli adattati per il trasporto).

3. Le persone con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni a cui sia stata riconosciuta la condizione di persona handicappata in situazione di gravità ai sensi dell'articolo 3 comma 3 della legge 104/92 dalle competenti commissioni mediche (veicoli senza alcun adattamento).

4. Le persone con deficit psichico a cui sia stato riconosciuto il diritto a percepire l'indennità di accompagnamento e a cui sia stata accertata la condizione di handicap grave ai sensi dell'articolo 3 comma 3 della legge 104/92 dalle competenti commissioni mediche (veicoli senza alcun adattamento).

5. Le persone cieche assolute, cieche parziali, ipovendenti gravi e sordomute (veicoli non adattati). Si precisa che per non vedenti ai fini delle agevolazioni fiscali per l'acquisto di un veicolo, si intendono coloro che sono affetti da cecità assoluta, da cecità parziale o da grave ipovisione; mentre per quanto riguarda le persone definite sordomute, si intendono coloro che sono colpiti da sordità alla nascita o prima dell'apprendimento della lingua parlata.

6. I familiari che hanno fiscalmente in carico minorenni o adulti con grave disabilità motoria che necessitano di particolari adattamenti al veicolo per la guida o per essere trasportati (veicoli adattati per la guida o per il trasporto).

7. I familiari che hanno fiscalmente in carico minorenni o adulti ciechi assoluti, ciechi parziali, ipovendenti gravi o sordomuti (veicoli senza alcun adattamento).

8. I familiari che hanno fiscalmente a carico minorenni o adulti con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni a cui sia stata riconosciuta la condizione di persona handicappata in situazione di gravità ai sensi dell'articolo 3 comma 3 della legge 104/92 dalle competenti commissioni mediche (veicoli senza alcun adattamento).

9. I familiari che hanno fiscalmente in carico minorenni o adulti con deficit psichico a cui sia stato riconosciuto il diritto a percepire l'indennità di accompagnamento e a cui sia stata accertata la condizione di handicap grave ai sensi dell'articolo 3 comma 3 della legge 104/92 dalle competenti commissioni mediche (veicoli senza alcun adattamento). Nel caso di minorenni non è ammesso l'esonero dal pagamento della tassa automobilistica se l'interessato ha diritto all'indennità di frequenza anche se è stata riconosciuta una condizione di handicap grave ai sensi dell'articolo 3 comma 3 della legge 104/92.

Gli adattamenti

Gli adattamenti di guida, compreso il cambio automatico, che danno diritto alla riduzione dell'aliquota IVA sono solo quelli prescritti dalla commissione medica provinciale per le patenti speciali e riportati sulla patente.

Adattamenti al veicolo per il trasporto di una persona con grave disabilità motoria che danno diritto all'esonero dal pagamento della tassa automobilistica sono solo quelli sotto indicati, a titolo di esempio:

- pedana sollevatrice ad azione meccanico/elettrico/idraulico

- scivolo a scomparsa ad azione meccanico/elettrico/idraulico

- braccio sollevatore ad azione meccanico/elettrico/idraulico

- paranco ad azionamento meccanico/elettrico/idraulico

- sedile scorrevole-girevole simultaneamente atto a facilitare l'insediamento del disabile nell'abitacolo

- sistema di ancoraggio delle carrozzelle con annesso sistema di ritenuta del disabile (cinture di sicurezza)

- sportello scorrevole

Altri adattamenti non elencati, purché gli allestimenti siano caratterizzati da un collegamento permanente al veicolo, e tali da comportare un adattamento effettivo nel veicolo danno diritto all'esonero dal pagamento della tassa automobilistica. Non è da intendersi "adattamento" l'allestimento di semplici accessori con funzione di optional, ovvero l'applicazione di dispositivi già previsti in sede di omologazione del veicolo, montabili in alternativa e su semplice richiesta dell'acquirente. Tutti gli adattamenti, di guida o per il trasporto, devono essere omologati dalla Motorizzazione Civile e stabilmente collegati al veicolo.

Veicoli senza adattamenti

La riduzione dell'IVA spetta anche per l'acquisto di veicoli non adattati purché destinati al trasporto di persone disabili appartenenti ad una delle seguenti categorie:

- persone con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni a cui sia stata riconosciuta la condizione di persona handicappata in situazione di gravità

- persone cieche assolute, cieche parziali, ipovendenti gravi o sordomute

- persone con deficit intellettivo o psichico riconosciute handicappate in situazione di gravità ai sensi dell'articolo 3 comma 3 della legge 104/92 dalle competenti commissioni mediche e con il diritto a percepire l'indennità di accompagnamento.

COME

è necessario presentare documenti sotto specificati al momento dell'acquisto direttamente al rivenditore, a sua volta il rivenditore dovrà riportare gli estremi della norma che dà diritto alla riduzione IVA sulla fattura.

1. Persona disabile, con disabilità motoria, con patente speciale nella quale siano riportati gli adattamenti prescritti dalla commissione medica provinciale per le patenti di guida:

- fotocopia del certificato di handicap o di invalidità da cui risulti la disabilità motoria

- fotocopia della patente speciale

- fotocopia del libretto di circolazione sul quale siano riportati gli adattamenti prescritti

- autocertificazione (in sostituzione dell'atto notorio) ove si dichiara che negli ultimi 4 anni non è stata acquistata un'auto con la riduzione dell'aliquota IVA oppure la cancellazione dal PRA del veicolo per demolizione o furto

- eventuale fotocopia della dichiarazione dei redditi o autocertificazione nel caso in cui il veicolo sia intestato ad un familiare che ha fiscalmente in carico la persona disabile

2. Persona disabile, con disabilità motoria con necessità di adattamenti per il trasporto:

- fotocopia del certificato di handicap o di invalidità da cui risulti la disabilità motoria
- fotocopia del libretto di circolazione sul quale siano riportati gli adattamenti
- autocertificazione (in sostituzione dell'atto notorio) ove si dichiara che negli ultimi 4 anni non è stata acquistata un'auto con la riduzione dell'aliquota IVA oppure la cancellazione dal PRA del veicolo per demolizione o furto
- eventuale fotocopia della dichiarazione dei redditi o autocertificazione nel caso in cui il veicolo sia intestato ad un familiare che ha fiscalmente in carico la persona disabile 3. Persona disabile, con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetta da pluriamputazioni:
- fotocopia del certificato di handicap grave derivante da patologie (comprese le pluriamputazioni) che comportano una limitazione permanente alla deambulazione
- fotocopia del libretto di circolazione
- autocertificazione (in sostituzione dell'atto notorio) ove si dichiara che negli ultimi 4 anni non è stata acquistata un'auto con la riduzione dell'aliquota IVA oppure la cancellazione dal PRA del veicolo per demolizione o furto
- eventuale fotocopia della dichiarazione dei redditi o autocertificazione nel caso in cui il veicolo sia intestato ad un familiare che ha fiscalmente in carico la persona disabile

4. Persona cieca assoluta, cieca parziale, ipovedenti gravi o sordomuta:

- fotocopia del certificato della commissione medico-legale competente da cui risulti la condizione di non vedente o sordomuto
- fotocopia del libretto di circolazione
- autocertificazione (in sostituzione dell'atto notorio) ove si dichiara che negli ultimi 4 anni non è stata acquistata un'auto con la riduzione dell'aliquota IVA oppure la cancellazione dal PRA del veicolo per demolizione o furto
- eventuale fotocopia della dichiarazione dei redditi o autocertificazione nel caso in cui il veicolo sia intestato ad un familiare che ha fiscalmente in carico la persona disabile

5. Persona con disabilità intellettiva o psichica

- fotocopia certificato di invalidità da cui risulti il diritto a percepire l'indennità di accompagnamento
- fotocopia certificato di handicap da cui risulti il riconoscimento della condizione di handicap in situazione di gravità ai sensi dell'articolo 3 comma 3 della legge 104/92
- fotocopia del libretto di circolazione
- autocertificazione (in sostituzione dell'atto notorio) ove si dichiara che negli ultimi 4 anni non è stata acquistata un'auto con la riduzione dell'aliquota IVA oppure la cancellazione dal PRA del veicolo per demolizione o furto
- eventuale fotocopia della dichiarazione dei redditi o autocertificazione nel caso in cui il veicolo sia intestato ad un familiare che ha fiscalmente in carico la persona disabile

DOVE

direttamente presso il rivenditore

QUANDO

al momento dell'acquisto del veicolo